



**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**

Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER LE  
ATTIVITA' RUMOROSE  
TEMPORANEE**

Approvato con deliberazione C.C. N. 24 del 20.05.2026

# Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	
<i>Art. 1. – Oggetto e campo di applicazione .....</i>	
<i>Art. 2. - Definizioni.....</i>	
TITOLO II - ATTIVITA' TEMPORANEE - CANTIERI .....	
<i>Art. 3.1 – Generalità.....</i>	
<i>Art. 3.2 – Orari e limiti massimi .....</i>	
<i>Art. 3.3 – Cantieri esterni .....</i>	
<i>Art. 3.4 – Cantieri interni.....</i>	
<i>Art. 3.5 – Casi particolari .....</i>	
<i>Art. 3.6 – Procedure di comunicazione e autorizzazione – Istanza singola.....</i>	
<i>Art. 3.7 – Procedure di comunicazione e autorizzazione – Istanza a carattere generale.....</i>	
TITOLO III - ATTIVITA' AGRICOLE .....	
<i>Art. 4.1 – Attività agricole temporanee e stagionali svolte con macchinari mobili.....</i>	
<i>Art. 4.2 – Attività agricole in postazione fissa.....</i>	
<i>Art. 4.3 – Procedure di comunicazione e autorizzazione.....</i>	
TITOLO IV- MANIFESTAZIONI .....	
<i>Art. 5.1 –Definizioni.....</i>	
<i>Art. 5.2 – Limiti acustici.....</i>	
<i>Art. 5.3 – Vincoli.....</i>	
<i>Art. 5.4 – Procedure di comunicazione e autorizzazione.....</i>	
<i>Art. 5.5 – Comunicazione.....</i>	
<i>Art. 5.6 – Autorizzazione.....</i>	
<i>Art. 5.7 – Musica di sottofondo in pubblici esercizi.....</i>	
<i>Art. 5.8 – Impianti di amplificazione e diffusione sonora: lamentele per disturbo da rumore...</i>	
TITOLO V – PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE.....	
<i>Art. 6.1 – Particolari sorgenti di rumore.....</i>	
<i>Art. 6.2 – Macchine da giardino.....</i>	
<i>Art. 6.3 – Altoparlanti.....</i>	
<i>Art. 6.4 – Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori.....</i>	
<i>Art. 6.5 – Dispositivi ad onde d'urte per la difesa antigrandine.....</i>	
<i>Art. 6.6 – Attività temporanee di pubblica utilità.....</i>	
TITOLO VI – MISURE E CONTROLLI.....	
<i>Art. 7.1 – Misure.....</i>	
<i>Art. 7.2 – Controlli.....</i>	
<i>Art. 7.3 – Sanzioni.....</i>	
<i>Art. 7.4 – Allegati.....</i>	

## **ALLEGATI**

Allegato I: Comunicazione per l'attivazione di cantiere (mod. 1).

Allegato II: Domanda di autorizzazione in deroga per l'attivazione di cantiere – Istanza singola (mod. 2).

Allegato III: Comunicazione per l'autorizzazione di cantieri – Istanza a carattere generale (mod 3).

Allegato IV: Tabella A – limiti acustici in deroga ai limiti di immissione per le manifestazioni temporanee svolte in sito dedicato.

Allegato V: Tabella B – limiti acustici in deroga ai limiti di immissione per le manifestazioni temporanee svolte in sito occasionale.

Allegato VI: Comunicazione per l'attivazione di manifestazione temporanea (mod. 4).

Allegato VII: Domanda di autorizzazione in deroga per l'attivazione di manifestazione temporanea (mod. 5).

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento**

Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L. 447/1995 ed in attuazione dei criteri della D.G.R. 1197/2020, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio comunale, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose.

Dal medesimo sono inoltre escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali gli schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, art. 659, comma 1 (disturbo della quiete pubblica).

### **Art 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) attività temporanea: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b) attività agricola: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- c) cantiere temporaneo o mobile: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- d) cantiere interno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo;
- e) cantiere esterno: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f) manifestazione temporanea: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g) manifestazione temporanea in sito dedicato: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/1995, allo scopo destinato;
- h) manifestazione temporanea in sito occasionale: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
- i) ricettore: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j) ricettore sensibile: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k) sito: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l) vincolo: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

## TITOLO II – ATTIVITA' TEMPORANEE – CANTIERI

### Art 3.1 - Generalità

All'interno dei cantieri temporanei o mobili, edili o stradali, le macchine e le attrezzature in uso devono essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa del Decreto Ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/1995, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

### Art 3.2 - Orari e limiti massimi

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni impulsive, tonali e/o a bassa frequenza così come definite dal DPCM 16/03/1998.

Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti nei soli giorni feriali, **dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00**, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

Fanno eccezione a quanto sopra i cantieri ed i casi di deroga di cui agli Art 3.5 (casi particolari), e Art 7.7 attività temporanee di pubblica utilità).

### Art 3.3 - Cantieri esterni

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non deve mai essere superato il valore limite  $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$ , con tempo di misura **TM  $\geq 10$  minuti**, rilevato in facciata ai ricettori.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero **dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00**, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica comunale, con tempo di misura **TM  $\geq 10$  minuti**, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

### Art 3.4 - Cantieri interni

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, in riferimento agli altri edifici circostanti, si applicano i vincoli ed i limiti previsti per i cantieri esterni, mentre all'interno dell'edificio stesso si applicano i soli vincoli in termini di giorni ed orari di lavoro.

Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, sia

tramite idonea organizzazione dell'attività;

- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere circa tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

Anche per i cantieri interni non si applicano i limiti di immissione differenziali né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

### **Art 3.5 - Casi particolari**

Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Ai cantieri interni ed esterni è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, nei seguenti casi documentabili:

- necessità di interventi urgenti per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, asfaltature, edifici pubblici, ecc.);
- situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione.

### **Art 3.6 - Procedure di comunicazione e autorizzazione**

#### **Istanza singola**

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nei precedenti articoli (Art 3.3 e Art 3.4), necessita di comunicazione da inviare all'ufficio comunale competente, **almeno 20 giorni** prima dell'inizio dell'attività, come da modulistica riportata in Allegato I al presente regolamento (mod.1), corredata da planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.

L'attività di cantiere può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'ufficio predetto.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o gli orari riportati nei precedenti articoli (Art 3.3 e Art 3.4), possono richiedere specifica deroga.

A tal fine va presentata domanda all'ufficio comunale competente, **almeno 45 giorni** prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nella modulistica riportata Allegato II al presente regolamento (mod. 2), corredata della documentazione tecnica redatta da Tecnico competente in acustica (TCA) corrispondente ai seguenti requisiti:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- descrizione delle sorgenti sonore e dei tempi di utilizzo previsti;
- stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali recettori più vicini;
- durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito eventualmente il parere di Arpae, **entro 30 giorni** dalla richiesta.

Copia dell'autorizzazione / comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

### **Art 3.7 - Istanza a carattere generale**

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.), le imprese possono presentare, con le modalità di cui alla modulistica riportata in Allegato III al presente regolamento (mod. 3), all'ufficio comunale competente, e ad Arpa, per conoscenza, **almeno 60 giorni** prima dell'inizio delle attività, una comunicazione finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica relativamente al/ai cantiere/i tipo in cui:

- vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva;
- vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora o in alternativa livelli di pressione sonora a distanza nota;
- vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori  $L_{Aeq}$ , su base temporale pari a 10 minuti, in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere (curve di isolivello a 4 mt. dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A));
- vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro  $L_{Aeq}$  (10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso, compreso tra 70 e 80 dB(A) e superiore ad 80 dB(A);
- vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

I lavori sono autorizzati se **entro 45 giorni** dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'ufficio predetto.

L'impresa è tenuta a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpa, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Inoltre, qualora sulla base dei risultati della suddetta valutazione prodotta da Tecnico Competente in Acustica e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, l'impresa deve provvedere a trasmettere all'ufficio comunale competente e ad Arpa, per conoscenza, **almeno 15 giorni** prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati:

- la collocazione dello specifico cantiere;
- i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti;
- la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico.

L'attività può svolgersi se **entro 10 giorni** dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'ufficio predetto.

Il Comune può richiedere un piano di monitoraggio acustico dell'attività svolta.

Copia della comunicazione deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta.

Nel caso in cui l'attività di cantiere che comporti il superamento dei limiti non termini entro il periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono richiedere all'Amministrazione Comunale una proroga della data precedentemente autorizzata, almeno 15 giorni prima della sua scadenza.

Qualora l'attività di cantiere non inizi nel periodo autorizzato, il proprietario o l'avente titolo devono trasmettere all'Amministrazione Comunale una comunicazione di posticipo di inizio lavori con l'indicazione delle nuove date di inizio e fine lavori e con la motivazione del posticipo. Il nuovo periodo comunicato non dovrà superare il numero di giorni precedentemente concessi con l'autorizzazione originaria. La comunicazione dovrà essere presentata preventivamente e comunque non oltre il decimo giorno dalla data di inizio lavori autorizzata in precedenza, pena la necessità di presentare nuova istanza.

## TITOLO III – ATTIVITA' AGRICOLE

### **Art 4.1 - Attività agricole temporanee e stagionali svolte con macchinari mobili**

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

### **Art 4.2 - Attività agricole in postazione fissa**

Non rientrano nelle attività di cui al precedente Art 4.1 le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercite con macchinari mobili; ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 e dalla classificazione acustica comunale.

Per le attività suddette è possibile presentare all'Ufficio Competente Comunale (SUAP) apposita comunicazione o istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto riportato al succ. Art 4.3, in particolare:

- a) in caso di installazione di macchine/impianti a **distanza inferiore a 200 metri e superiore a 50 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), è necessario trasmettere una comunicazione, corredata da planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi più vicini utilizzati da persone o comunità;
- b) in caso di installazione delle suddette macchine a **distanza inferiore a 50 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), è necessario presentare una domanda di autorizzazione allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica, corrispondente ai seguenti requisiti:
  - planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
  - descrizione delle sorgenti sonore e dei tempi di utilizzo previsti;
  - stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali recettori più vicini;
  - durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
  - misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

**Si precisa che l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.**

### **Art 4.3 - Procedure di comunicazione e autorizzazione**

Le comunicazioni di cui al precedente Art 4.2 (in caso di installazione di macchine/impianti a **distanza inferiore a 200 metri e superiore a 50 metri** da civili abitazioni) devono essere presentate all'ufficio comunale competente (SUAP) **almeno 20 giorni** prima dell'inizio delle attività.

L'attività agricola può svolgersi se entro tale termine non sono intervenute richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le autorizzazioni di cui al precedente Art 4.2 (in caso di installazione di macchine/impianti a **distanza inferiore a 50 metri** da civili abitazioni) devono essere presentate all'ufficio comunale competente (SUAP) prima dell'inizio delle attività, inserendo la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica.

## **TITOLO IV - MANIFESTAZIONI**

### **Art 5.1 - Definizioni**

Ai sensi del precedente Art 2 sono manifestazioni a carattere temporaneo attività riguardanti i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico ed hanno il carattere della temporaneità.

### **Art 5.2 - Limiti Acustici**

Le manifestazioni temporanee ubicate in sito dedicato, ovvero in sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/1995 e del suo recepimento nella L.R. n.20/2000 (A-15 "poli funzionali"), allo scopo destinato, devono rispettare i limiti di durata, di orario e acustici indicati nella Tabella A riportata in Allegato IV.

Le manifestazioni temporanee ubicate in sito occasionale, ovvero in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno, devono rispettare i limiti acustici indicati nella Tabella B riportata in Allegato V.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico LASmax di 108 dB(A), da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla classificazione acustica comunale.

### **Art 5.3 - Vincoli**

In conformità a quanto disposto dal par. 5.2.1 della D.G.R. 1197/2020, [...] *"I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc.. L'indicazione della durata massima degli eventi da riportare nelle singole tabelle di tipo A e di tipo B deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio" [...].*

In coerenza con le suddette disposizioni, lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è consentito nei soli siti dedicati e occasionali indicati nelle tabelle A e B, riportate rispettivamente in Allegato VI ed in Allegato VII, queste ultime redatte in applicazione ai criteri della D.G.R. 1197/2020.

Qualora necessario, conformemente al citato par. 5.2.1, si provvederà [...] *"all'aggiornamento periodico delle singole tabelle relative ad ogni sito individuato" [...].*

### **Art 5.4 - Procedure di comunicazione e autorizzazione**

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è consentito nel rispetto di quanto riportato ai successivi articoli.

Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le attività che impiegano sorgenti sonore, amplificate e non, nel rispetto dei limiti di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 ed alla classificazione acustica comunale. Per tali attività è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. 447/1995, che deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione temporanea ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

### **Art 5.5 - Comunicazione**

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e B, riportate rispettivamente in Allegato IV ed in Allegato V, necessita di comunicazione da inoltrare all'ufficio comunale competente **almeno 10 giorni** prima dell'inizio dell'attività, come da modulistica riportata in Allegato VI (mod.4), corredata da planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità.

Si precisa che in una sola comunicazione possono essere comunicate più manifestazioni temporanee.

La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte del predetto ufficio.

Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili devono essere autorizzate in maniera espressa, applicando le disposizioni del successivo articolo. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia della comunicazione.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta.

### **Art 5.6 - Autorizzazione**

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle di tipo A e di tipo B riportate rispettivamente in Allegato IV ed in Allegato V, possono richiedere all'ufficio comunale competente un'autorizzazione in deroga **almeno 45 giorni** prima dell'inizio della manifestazione, come da modulistica riportata in Allegato VII (mod. 5), corredata da relazione redatta da Tecnico competente in acustica (ex L. n. 447/1995 e ss.mm.), corrispondente ai seguenti requisiti:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- descrizione delle sorgenti sonore e dei tempi di utilizzo previsti;
- stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali recettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico  
*in alternativa*
- impegno all'effettuazione di misurazioni fonometriche durante la manifestazione in prossimità sia dei potenziali recettori più vicini che della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico (previ accordi con l'ufficio comunale competente);
- descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata, acquisito il parere di Arpae, **entro 30 giorni** dalla richiesta.

Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver ottenuto l'autorizzazione.

### **Art. 5.7 – Musica di sottofondo in pubblici esercizi**

1. Nelle aree esterne ai pubblici esercizi è ammessa fino alle 24:00 solo musica d'ascolto di sottofondo, diffusa da sistemi tipo impianti radiofonici, stereo o apparecchi TV in assenza di conduttori o intrattenitori (vocalist, DJ, ecc.).
2. Il livello sonoro della musica dovrà essere tale da consentire un'agevole conversazione tra i clienti e le emissioni sonore dovranno comunque rispettare i limiti di zona previsti dal Piano di Classificazione Acustica, nonché il criterio differenziale, laddove applicabile.
3. A tal fine, i pubblici esercizi dovranno essere dotati di quanto previsto dalla L.Q. n. 447/1995 art. 8 commi 2, 3 e 4 tenendo conto di quanto previsto all'art. 4 del DPR 227/2011.

### **Art. 5.8 – Impianti di amplificazione e diffusione sonora: lamentele per disturbo da rumore**

1. Qualora un pubblico esercizio dotato di impianto di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza risulti oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate dagli organismi competenti, il Dirigente competente potrà anche imporre l'installazione di un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, regolato in modo da evitare il superamento dei limiti di legge.
2. Nell'evenienza che detto dispositivo debba essere installato:
3. le misure fonometriche, la documentazione di taratura e di collaudo di tale dispositivo dovranno essere realizzate da un Tecnico Competente in Acustica (regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale ENTECA) e trasmesse in copia a Comune;
4. il Dirigente competente può imporre un monitoraggio in continuo dei livelli sonori, da realizzarsi sotto la supervisione di un Tecnico Competente in Acustica (regolarmente iscritto all'Elenco Nazionale ENTECA); il risultato del monitoraggio andrà trasmesso in copia al Comune;
5. in caso di inadempienza alle prescrizioni imposte o in caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore, il Dirigente competente può richiederne l'eliminazione.

## **TITOLO V – PARTICOLARI SORGENTI DI RUMORE**

### **Art. 6.1 - Particolari sorgenti di rumore**

Il presente articolo disciplina l'impiego di particolari sorgenti sonore, quali macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno per volatili, dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine, ecc..

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento, si intende autorizzato in deroga ai limiti assoluti e differenziali di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla classificazione acustica comunale, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

### **Art. 6.2 - Macchine da giardino**

L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito:

- dal lunedì al venerdì **dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;**
- il sabato e nei giorni festivi **dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.**

Tali attività devono essere eseguite in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

### **Art. 6.3 - Altoparlanti**

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito nei giorni feriali **dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.**

### **Art. 6.4 - Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori**

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto (07:00 – 21:00);
- cannoncini: cadenza di sparo **≥3 minuti**;
- altri tipi di dissuasori: tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli **edifici abitativi non inferiore a 100 metri** sia per i cannoncini antistorno che per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque **≥3 minuti**.

### **Art. 6.5 - Dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine**

L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei dispositivi **dalle ore 23.00 alle ore 6.00** salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a **distanza inferiore a 200 metri** da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai Consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

### **Art. 6.6 - Attività temporanee di pubblica utilità**

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..), in virtù della pubblica utilità, nonché in quanto trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici o anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,00 alle ore 20,00 senza interruzioni.

Le attività di manutenzione del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, igiene del suolo e spazzamento strade nonché raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga.

## TITOLO VI - MISURE E CONTROLLI

### **Art 7.1 - Misure**

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea, oggetto di comunicazione o autorizzazione, non devono superare i valori limite fissati nel presente regolamento e/o nella specifica autorizzazione.

Per le attività di cantiere, il LAeq, come definito dal Decreto 16/03/1998, è rilevato per un tempo di misura **TM ≥10 minuti**, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni, i parametri di misura, di cui alle tabelle di tipo A e B riportate rispettivamente in Allegato VI ed in Allegato VII al presente regolamento, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

1. LAeq, come definito dal Decreto 16/03/1998, con tempo di misura **TM ≥10 minuti**; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
2. LAS, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione LAS<sub>max</sub> pari a **108 dB(A)**, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2.

Per tutte le attività normate dal presente regolamento, non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza, previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla classificazione acustica comunale.

Il personale di controllo ha facoltà di accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono sorgente di rumore, di richiedere i dati, notizie e documentazioni necessarie per l'esercizio di vigilanza e controllo. Tali funzioni non possono essere ostacolate dal segreto industriale o professionale.

Gli organizzatori delle attività sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

### **Art 7.2 - Controlli**

Le attività di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale. Il Comune si avvale del supporto tecnico di Arpae, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge, ove è necessaria una verifica metrologica delle emissioni rumorose.

Tenuto conto della particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, a seguito di segnalazione; della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Le attività di controllo dei limiti orari è prioritariamente assegnata alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

### **Art. 7.3 - Sanzioni**

L'Ente o ARPAE, nel rispetto delle competenze, provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della

L.R. n. 15/2001 e/o dall'art. 10 c. 3 L.447/1995.

**Art. 7.4 - Allegati**

La Giunta Comunale, sentiti i Dirigenti Responsabili dei Settori competenti in materia procede, se necessario, alla modifica delle Tabelle A e B, in base all'attitudine specifica ad ospitare tali manifestazioni.

La modulistica riportata in Allegato I, Allegato II, Allegato III, Allegato VI e Allegato VII al presente regolamento sono da considerarsi modelli esplicativi per la presentazione della documentazione richiesta; ogni modifica che si rendesse necessaria ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa può essere apportata dagli uffici comunali competenti e sarà tempestivamente resa nota tramite Ufficio SUAP, il sito web del Comune ed ogni altro strumento di comunicazione.



**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**  
Provincia di Piacenza

*Regolamento per le attività rumorose temporanee - Allegato IV*

**Tabella A – Siti dedicati – Castell'Arquato al momento non ne possiede**

*Limiti acustici in deroga ai limiti di immissione per le manifestazioni temporanee svolte in sito dedicato*

Sito	Cat.	Tipologia di manifestazione	N. Max di gg/anno a sito	Durata	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAs (dB)	Limite orario	Limite per il pubblico LAsmax (dB)
N.P.	A1.1	Concerti o altre manifestazioni con affluenza > 5000 persone	6	8h	70	75	24.00	108
	A1.2	Concerti o altre manifestazioni con affluenza > 300 persone	10	4h	65	70	23.30 <sup>(1)</sup> 00.30 <sup>(2)</sup>	108
N.P.	A2.1	Concerti o altre manifestazioni con affluenza > 5000 persone	6	8h	70	75	24.00	108
	A2.2	Concerti o altre manifestazioni con affluenza > 300 persone	10	4h	65	70	23.30 <sup>(1)</sup> 00.30 <sup>(2)</sup>	108

Note: <sup>(1)</sup> feriali e festivi  
<sup>(2)</sup> venerdì e prefestivi



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO  
Provincia di Piacenza

Regolamento per le attività rumorose temporanee - Allegato V

**Tabella B – Siti occasionali**

Limiti acustici in deroga ai limiti di immissione per le manifestazioni temporanee svolte in sito occasionale

Sito	Cat.	Tipologia di manifestazione	Limite in facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAs (dB)	Limite per il pubblico LAsmax (dB)	Durata	Limite orario	N. Max gg/anno per sito
Parco delle Driadi	B.1.1	Concerti all'aperto con affluenza > 1000 persone	95	100	108	4 h	24.00	0
	B.1.2	Concerti o altre manifestazioni al chiuso nelle strutture non dedicate agli spettacoli con affluenza > 1000 persone	70	75	108	4 h	24.00	0
	B.1.3	Concerti all'aperto con affluenza > 200 persone	85	90	108	4 h	23.30 <sup>(1)</sup> 00.00 <sup>(2)</sup>	10
	B.1.4	Discoteche e similari > 200 persone	70	75	108	4 h	24.00 <sup>(1)</sup> 01.00 <sup>(2)</sup>	45
	B.1.5	Attività di spettacolo / musicali all'aperto quali ad es. cinema, piano bar ecc., esercitati a supporto di attività principale (es. pubblici esercizi, circoli, ecc..) con affluenza < 200 persone	70	75	108	4 h	23.30 <sup>(1)</sup> 00.00 <sup>(2)</sup>	16 <sup>(3)</sup>
Capoluogo	B.2.1	Concerti all'aperto con affluenza > 1000 persone	95	100	108	4 h	24.00	0
	B.2.2	Concerti o altre manifestazioni al chiuso nelle strutture non dedicate agli spettacoli con affluenza > 1000 persone	70	75	108	4 h	24.00	0
	B.2.3	Concerti all'aperto con affluenza > 200 persone	85	90	108	4 h	23.30 <sup>(1)</sup> 00.00 <sup>(2)</sup>	5
	B.2.4	Discoteche e similari > 200 persone	70	75	108	4 h	23.30 <sup>(1)</sup> 00.00 <sup>(2)</sup>	5
	B.2.5	Attività di spettacolo / musicali all'aperto quali ad es. cinema, piano bar ecc., esercitati a supporto di attività principale (es. pubblici esercizi, circoli, ecc..) con affluenza < 200 persone	70	75	108	4 h	23.30 <sup>(1)</sup> 00.00 <sup>(2)</sup>	20 <sup>(3)</sup>
Frazioni	B.3.1	Concerti all'aperto con affluenza > 1000 persone	95	100	108	4 h	24.00	0
	B.3.2	Concerti o altre manifestazioni al chiuso nelle strutture non dedicate agli spettacoli con affluenza > 1000 persone	70	75	108	4 h	24.00	0
	B.3.3	Concerti all'aperto con affluenza > 200 persone	85	90	108	4 h	23.30 <sup>(1)</sup> 00.00 <sup>(2)</sup>	5
	B.3.4	Discoteche e similari > 200 persone	70	75	108	4 h	23.30 <sup>(1)</sup> 00.00 <sup>(2)</sup>	5
	B.3.5	Attività di spettacolo / musicali all'aperto quali ad es. cinema, piano bar ecc., esercitati a supporto di attività principale (es. pubblici esercizi, circoli, ecc..) con affluenza < 200 persone	70	75	108	4 h	23.30 <sup>(1)</sup> 00.00 <sup>(2)</sup>	16 <sup>(3)</sup>

Note: <sup>(1)</sup> feriali e festivi

<sup>(2)</sup> venerdì e prefestivi

<sup>(3)</sup> max gg/anno per singolo proponente 5 SERATE

**Mod. 1**

Allo Sportello Unico competente  
Comune di \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_  
iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici

con sede in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_  
per il periodo dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel Regolamento, oppure, qualora non ancora emanato, quelli di cui al punto 3. della D.G.R. n. \_\_\_\_\_ attuativa della L.R. n. 15/2001.

Allega alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità; - ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

**RICHIEDO**

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione di un cantiere:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici

con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

A tal fine dichiaro di NON essere in grado di rispettare:

- gli orari
- i valori limite per il rumore

riportati nel Regolamento oppure, qualora non ancora emanato, al punto 3. della D.G.R. n. \_\_\_\_\_  
attuativa della L.R. n. 15/2001 per i seguenti motivi:

---



---



---



---

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**Mod. 3**

Allo Sportello Unico competente  
Comune di \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

**COMUNICO**

*ai fini dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, l'attivazione di cantieri:*

- per la manutenzione delle strade
- per la realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, ecc.)

Ulteriori specificazioni sulle aree interessate (se disponibili)

---

---

---

---

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

A tal fine allego alla presente una valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica, per il/i cantiere/i tipo, in cui:

- vengono descritte le attività di cantiere e la durata complessiva; vengono individuate le lavorazioni effettuate ed i macchinari utilizzati, con le durate temporali ed i corrispondenti livelli di potenza sonora  $L_W$  (o di potenza sonora per unità di superficie, in caso di sorgenti "areali") oppure livelli sonori  $L_P$  a distanza nota, misurati e/o stimati e/o dedotti da dati di letteratura o da specifiche banche-dati;
- vengono stimati, sulla base di adeguate simulazioni modellistiche, i livelli sonori  $LA_{eq}$ , su base temporale pari a 10 minuti in corrispondenza delle fasi di lavoro maggiormente impattanti, nelle aree interessate dalla rumorosità del cantiere [curve isolivello a 4 m dal suolo ad intervalli di 5 dB(A): 60, 65, 70, 75, 80, 85 dB(A)];
- vengono individuate le distanze dall'area di cantiere entro cui è atteso un livello sonoro  $LA_{eq}$  (su 10 minuti), prodotto dalle attività dello stesso:  $70 \text{ dB(A)} < LA_{eq} \leq 80 \text{ dB(A)}$ ;  $LA_{eq} > 80 \text{ dB(A)}$ ;
- vengono elencati tutti gli accorgimenti tecnico-procedurali che saranno adottati al fine del contenimento del disturbo.

Dichiaro che, al fine di contenere il disagio arrecato ai residenti nelle aree interessate, i medesimi verranno informati con congruo anticipo circa lo svolgimento e la durata delle attività di cantiere attraverso appropriate azioni di informazione.

Per tutto il periodo sopra indicato, mi impegno a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad Arpae, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione delle singole aree in cui le attività di cantiere verranno svolte (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia ragionevole stimare un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, mi impegno ad integrare la documentazione in allegato alla presente, con una specifica comunicazione, redatta da un Tecnico competente in acustica, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività medesime, in cui verranno indicati la collocazione del cantiere, i livelli sonori LAeq dB(A) attesi al/ai ricettori più esposti e la relativa durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori che verranno messe in atto per contenere l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

---

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Allo Sportello Unico competente  
Comune di \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

**COMUNICO**

l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo sede legale

in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ con il seguente  
orario: dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite per il rumore indicati nel Regolamento, oppure, qualora non ancora emanato, al punto 5. e alla Tabella A / Tabella B della D.G.R. n. \_\_\_\_\_ attuativa della L.R. n. 15/2001.

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità; - ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

[L'attività può essere avviata se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione non interviene una richiesta di integrazione o un motivato diniego]

Allo Sportello Unico competente  
Comune di \_\_\_\_\_

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_ C.F. o P.IVA \_\_\_\_\_

***RICHIEDO***

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001, per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

per il periodo dal (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ al (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

con il seguente orario: dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

A tal fine dichiaro di NON essere in grado di rispettare:

- gli orari
- i valori limite per il rumore

riportati nel Regolamento oppure, qualora non ancora emanato, al punto 5. e alla Tabella A / Tabella B della D.G.R. n. \_\_\_\_\_ attuativa della L.R. n. 15/2001

per i seguenti motivi:

---



---



---

Allego alla presente:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- valutazione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673/2004, redatta da un Tecnico competente in acustica.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

Informativa privacy: le informazioni qui contenute sono trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali